



Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva

MOG integrato FIPAV-CSI, Codice di condotta e policy Safeguarding

Ente	Accademia Volley Lodi ASD
Versione	1.0
Approvazione	Assemblea ordinaria del 05/08/2026
Entrata in vigore	05/08/2026
Responsabile	Emanuela Vecchini
Canale riservato	safeguarding@accademiavolleylodi.it
Stato	VIGENTE - approvato dall'Assemblea del 05/08/2026
Documento	SAFE-MOG-01
Formato	Copia pubblica

Parte I - Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva

Art. 1 - Premessa e fonti

1. Il diritto alla salute, alla dignità, all'integrità e al benessere psico-fisico di ogni tesserato e di ogni persona coinvolta nelle attività della Società prevale sul risultato sportivo.
2. Accademia Volley Lodi ASD promuove un ambiente sportivo sano, sicuro, inclusivo e rispettoso e non tollera abusi, molestie, violenze di genere, discriminazioni, negligenza, incuria, bullismo, cyberbullismo, ritorsioni o uso improprio di una posizione di fiducia, autorità o influenza.
3. Il presente Modello è adottato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, dei Principi fondamentali del CONI in materia di safeguarding e delle disposizioni vigenti della Federazione Italiana Pallavolo e del Centro Sportivo Italiano.
4. Poiché la Società è affiliata sia alla FIPAV sia al CSI, il Modello integra le rispettive linee guida e policy. L'adozione e i successivi aggiornamenti sono comunicati agli enti di affiliazione secondo le procedure da essi previste.
5. Il sistema societario di safeguarding non sostituisce gli obblighi di legge, l'intervento dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari o sociali, né le competenze degli organi di giustizia sportiva e associativa.

Art. 2 - Finalità

Il Modello persegue le seguenti finalità:

- prevenire e ridurre i rischi di abuso, violenza e discriminazione;

- individuare le attività e le situazioni nelle quali tali rischi possono manifestarsi;
- definire responsabilità, regole operative, controlli ed evidenze verificabili;
- assicurare che persone minorenni, atleti, famiglie, lavoratori e volontari conoscano i propri diritti e i canali di aiuto;
- consentire segnalazioni riservate, tempestive e accessibili, anche direttamente agli organismi FIPAV e CSI;
- tutelare da ritorsioni chi segnala, chiede aiuto o collabora in buona fede;
- predisporre risposte rapide e proporzionate, orientate prima di tutto alla sicurezza della persona;
- favorire ascolto, assistenza e sostegno alle persone coinvolte;
- formare e responsabilizzare dirigenti, tecnici, lavoratori, volontari, atleti, genitori e collaboratori;
- documentare l'adozione, l'attuazione, la diffusione, il monitoraggio e l'aggiornamento del sistema;
- promuovere uguaglianza di genere, diversità, inclusione e partecipazione effettiva.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente documento:

1. **Persona minorenne o minore:** chi non ha compiuto diciotto anni.
2. **Tesserato:** la persona tesserata per la Società o comunque coinvolta nelle attività attraverso FIPAV, CSI o altro organismo sportivo competente.
3. **Comportamento lesivo:** qualsiasi azione od omissione, anche realizzata online, idonea a ledere dignità, integrità, libertà, salute, sicurezza o pari opportunità di una persona.
4. **Abuso psicologico:** qualsiasi atto indesiderato, tra cui mancanza di rispetto, isolamento, aggressione verbale, intimidazione, umiliazione, denigrazione, minaccia, colpevolizzazione, manipolazione o altra condotta che possa ledere identità, dignità, autostima o serenità della persona, anche se compiuta con finalità dichiaratamente educativa o motivazionale.
5. **Abuso fisico:** qualsiasi condotta consumata o tentata capace di procurare un danno fisico reale o potenziale. Comprende percosse, spinte, costrizioni, punizioni fisiche, somministrazione impropria di sostanze, imposizione di carichi inadeguati, allenamento forzato in presenza di dolore o infortunio e ogni pratica contraria alla salute.
6. **Molestia sessuale:** qualsiasi atto o comportamento verbale, non verbale, digitale o fisico a connotazione sessuale che sia indesiderato o comunque idoneo a violare la dignità e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
7. **Abuso sessuale:** qualsiasi comportamento o contatto di natura sessuale non consentito dalla legge o rispetto al quale il consenso sia assente, negato, non libero, manipolato o non validamente esprimibile. Comprende anche richieste di immagini intime, esposizione a contenuti sessuali, adescamento e sfruttamento.
8. **Grooming o adescamento:** il processo con cui una persona costruisce fiducia, dipendenza, segretezza o isolamento allo scopo di preparare, agevolare o occultare un abuso, anche attraverso strumenti digitali.
9. **Negligenza o incuria:** il mancato intervento di chi, in ragione del proprio ruolo, omette senza giustificazione la cura, la vigilanza, la protezione o l'assistenza necessaria, oppure ignora consapevolmente una situazione di pericolo o disagio.
10. **Bullismo e cyberbullismo:** comportamenti aggressivi, prevaricatori, umilianti, minacciosi o escludenti, isolati o ripetuti, commessi da una o più persone, anche mediante chat, social network, immagini, video o altri strumenti digitali.

11. **Discriminazione:** qualsiasi distinzione, esclusione, limitazione, molestia o trattamento pregiudizievole, diretto o indiretto, fondato su sesso, genere, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, etnia, origine, nazionalità, colore della pelle, lingua, religione, convinzioni personali o politiche, disabilità, età, condizione sociale o economica, caratteristiche fisiche, stato di salute, capacità o livello sportivo, oppure su altra condizione personale.
12. **Violenza di genere:** ogni forma di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o digitale collegata al genere o che colpisca una persona in modo sproporzionato per ragioni di genere.
13. **Ritorsione o vittimizzazione secondaria:** qualsiasi penalizzazione, minaccia, pressione, esclusione, svalutazione, danno reputazionale o svantaggio sportivo subito da chi segnala, intende segnalare, chiede aiuto, assiste un'altra persona o collabora a una verifica.
14. **Responsabile Safeguarding:** il Responsabile societario contro abusi, violenze e discriminazioni, dotato di autonomia e indipendenza di giudizio.

Art. 4 - Destinatari e ambito di applicazione

1. Il Modello si applica a:
 - soci, tesserati e atleti, minorenni e maggiorenni;
 - componenti degli organi sociali, dirigenti, direttori sportivi, team manager e accompagnatori;
 - allenatori, preparatori, istruttori e altri tecnici;
 - lavoratori sportivi, collaboratori amministrativo-gestionali e altri lavoratori;
 - volontari, arbitri associati e persone incaricate dalla Società;
 - professionisti sanitari, fisioterapisti, nutrizionisti, psicologi e consulenti;
 - fornitori, fotografi, partner, sponsor e soggetti terzi quando operano nelle attività della Società;
 - genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, delegati al ritiro, spettatori e ospiti, per quanto compatibile con il loro ruolo;
 - persone partecipanti a prove, open day, ritiri, camp, tornei o altre iniziative, anche prima del tesseramento.
2. Il Modello opera in ogni attività organizzata, promossa, autorizzata o gestita dalla Società, in presenza e a distanza, dentro e fuori gli impianti sportivi, durante allenamenti, gare, trasferte, pernottamenti, riunioni, eventi, momenti conviviali, comunicazioni e pubblicazioni digitali.
3. Le disposizioni continuano ad applicarsi quando l'attività si svolge in palestre, spogliatoi, tribune, alloggi o mezzi di trasporto messi a disposizione da enti pubblici, scuole o altri soggetti e non direttamente gestiti dalla Società.

Art. 5 - Contesto organizzativo e mappatura dei rischi

1. Accademia Volley Lodi ASD svolge attività di pallavolo giovanile, promozionale e agonistica, con squadre di diverse fasce d'età e una significativa presenza di persone minorenni.
2. L'attività comprende allenamenti, gare, tornei, prove, eventi, ritiri, trasferte anche con pernottamento, trasporto di atleti, utilizzo di spogliatoi e tribune, comunicazioni con famiglie e squadre, gruppi di messaggistica, produzione e diffusione di fotografie e video ed eventuali attività sanitarie o di supporto.
3. La Società valuta almeno annualmente i rischi e ogni volta che introduce una nuova attività, un nuovo impianto, una trasferta complessa, un servizio o un canale digitale.
4. La mappatura minima è la seguente:

Area	Rischi principali	Presidi ed evidenze minime
Selezione degli operatori	Persona non idonea, ruolo o responsabilità non chiari	Identificazione, incarico, qualifica, tesseramento, casellario ove richiesto, presa visione del Codice, fascicolo riservato
Allenamenti e prove	Umiliazione, carichi inadeguati, isolamento, contatti impropri	Programma adeguato all'età, registro presenze, supervisione, luogo osservabile, regole sui contatti
Attività individuali	Dipendenza, situazione non osservabile, abuso di fiducia	Eccezionalità, informazione alla famiglia, luogo visibile, presenza di un secondo adulto incaricato
Spogliatoi, docce e servizi	Accesso improprio, nudità esposta, riprese, molestie	Accessi limitati, preavviso, regole affisse, divieto di dispositivi, vigilanza proporzionata
Trasporti, trasferte e pernotti	Minore isolato, camere improprie, smarrimento, emergenza sanitaria	Autorizzazioni, piano trasferta, elenco e contatti, adulti adeguati, camere separate, registro delle eccezioni
Comunicazioni digitali	Chat private, grooming, cyberbullismo, messaggi cancellabili	Canali ufficiali, almeno due adulti amministratori, famiglie informate, regole su orari e contenuti
Immagini e social	Pubblicazione non autorizzata, geolocalizzazione, lesione della dignità	Consensi distinti, selezione dei contenuti, accessi autorizzati, divieto di riprese in luoghi vulnerabili
Attività sanitarie	Contatti invasivi, diagnosi improprie, dati sanitari esposti	Professionisti abilitati, consenso, ambiente adeguato, accompagnamento, documenti riservati
Gare, tribune ed eventi	Insulti, pressioni, sessismo, razzismo, aggressioni	Dirigente di riferimento, codice pubblico, intervento immediato, segnalazione e referto interno
Segnalazioni	Ritorsione, fuga di dati, inerzia, conflitto di interessi	Canale riservato, codice caso, accessi nominativi, triage, escalation esterna, piano di azione

5. Il Responsabile Safeguarding può proporre ulteriori misure quando rileva una nuova esposizione o una carenza dei presidi esistenti.

Art. 6 - Ruoli e responsabilità interne

1. **Assemblea:** adotta il Modello e le sue modifiche secondo lo Statuto, prende atto del sistema di safeguarding e ne sostiene l'attuazione.
2. **Consiglio Direttivo:** predispone e propone il Modello, nomina o revoca il Responsabile, assegna risorse, approva il piano annuale di miglioramento, adotta le misure organizzative di propria competenza e verifica che gli adempimenti FIPAV e CSI siano eseguiti.
3. **Presidente e legale rappresentante:** assicura l'attuazione delle decisioni sociali, la pubblicazione, le comunicazioni agli enti, la disponibilità delle risorse e l'esecuzione delle misure urgenti di competenza. Riceve dal Responsabile solo le informazioni necessarie e non accede automaticamente al contenuto integrale delle segnalazioni.

4. **Responsabile Safeguarding:** svolge le funzioni indicate nei successivi articoli con autonomia, indipendenza di giudizio, accesso diretto agli organi sociali e facoltà di rivolgersi agli organismi FIPAV e CSI.
5. **Dirigenti, tecnici e accompagnatori:** applicano le misure nelle attività, vigilano sui minori, intervengono per interrompere un pericolo, segnalano senza ritardo e mantengono rapporti professionali.
6. **Lavoratori, volontari e collaboratori:** conoscono il Modello e il Codice, partecipano alla formazione, osservano i limiti del proprio ruolo e collaborano ai controlli.
7. **Atleti e famiglie:** rispettano dignità, sicurezza e inclusione, usano correttamente impianti e canali digitali e comunicano situazioni di rischio o disagio senza esporsi a verifiche autonome.
8. Nessun organo o soggetto interno può ostacolare il Responsabile, imporre l'archiviazione di una segnalazione, chiedere l'identità del segnalante senza necessità o adottare ritorsioni.

Art. 7 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile Safeguarding di Accademia Volley Lodi ASD è **Emanuela Vecchini**, contattabile in via riservata all'indirizzo **safeguarding@accademiavolleylodi.it**.
2. Il Responsabile:
 - promuove la corretta applicazione del presente Modello e delle disposizioni FIPAV e CSI;
 - vigila sull'osservanza e propone aggiornamenti del Modello, del Codice e delle policy;
 - riceve le segnalazioni societarie e ne cura la gestione organizzativa iniziale nel rispetto di riservatezza e competenze;
 - valuta il rischio immediato e propone o sollecita misure di protezione e quick response;
 - segnala agli organismi FIPAV e CSI le condotte rilevanti e collabora alle loro richieste;
 - informa senza ritardo le autorità competenti quando ricorrono i relativi presupposti, senza ostacolare denunce o soccorsi;
 - promuove iniziative di informazione, formazione, ascolto e sensibilizzazione;
 - verifica che tesserati, famiglie e operatori conoscano documenti e canali;
 - accede alle informazioni e agli spazi sportivi necessari, può svolgere colloqui e verifiche e può effettuare visite anche senza preavviso, nel rispetto della dignità, della privacy e delle attività in corso;
 - valuta almeno annualmente l'adeguatezza del sistema e trasmette al Consiglio un rapporto privo di dati personali non necessari;
 - partecipa alle iniziative formative richieste o promosse da FIPAV e CSI.
3. Il Responsabile non è un organo giudicante, non determina responsabilità penali o disciplinari, non effettua interrogatori e non sostituisce autorità, servizi sociali, sanitari o organi di giustizia sportiva.
4. Il Responsabile tratta soltanto le informazioni necessarie, mantiene separati i dati identificativi dalle evidenze di monitoraggio e non condivide il contenuto delle segnalazioni con persone estranee alla gestione.

Art. 8 - Requisiti, durata, autonomia e conflitti di interesse

1. La Società verifica e documenta, prima della nomina o conferma e durante l'incarico, i requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti applicabili, tra cui moralità, competenza, autorevolezza, autonomia e indipendenza di giudizio.
2. Per gli adempimenti FIPAV sono verificati il regolare tesseramento federale, l'assenza delle condanne e delle inibizioni ostative previste, la formazione richiesta e ogni ulteriore requisito

vigente. È inoltre acquisita la documentazione relativa al casellario giudiziale nei termini indicati da FIPAV e CSI.

3. L'incarico è confermato o rinnovato secondo la durata annuale e le procedure federali applicabili. La Società verifica la nomina all'inizio di ogni stagione sportiva, aggiorna TessOnLine FIPAV e TACSI/MyCSI e conserva le relative evidenze.
4. In caso di cessazione, revoca, rinuncia, incompatibilità o perdita dei requisiti, il Consiglio provvede alla sostituzione senza ritardo e comunque nel termine federale applicabile, assicurando continuità dei canali e delle tutele.
5. La revoca anticipata è disposta con provvedimento motivato e comunicata agli organismi interessati secondo i regolamenti vigenti. Non può essere utilizzata come ritorsione per segnalazioni, verifiche o proposte di miglioramento.
6. Il Responsabile dichiara ogni conflitto di interesse. Se una segnalazione riguarda il Responsabile, un suo familiare, un soggetto con cui abbia un rapporto idoneo a comprometterne l'imparzialità, oppure il Presidente o una parte rilevante del Consiglio, il caso non è gestito internamente dal soggetto in conflitto ed è indirizzato direttamente ai canali FIPAV, CSI o alle autorità competenti.

Art. 9 - Selezione e controllo di lavoratori, tecnici e volontari

1. Prima dell'inizio dell'attività, ogni operatore riceve un incarico o accordo coerente con il rapporto instaurato, una descrizione del ruolo, l'indicazione del referente e le regole applicabili.
2. La Società verifica identità, qualifiche, tesseramenti, abilitazioni e referenze richiesti dal ruolo e dagli enti di affiliazione.
3. Per chi svolge attività che comportano contatti diretti e regolari con minori, compreso il Responsabile, la Società richiede e verifica il certificato del casellario giudiziale nei casi e con le modalità previste dalla normativa e dalle regole FIPAV e CSI. Una dichiarazione sostitutiva non sostituisce il certificato quando questo è richiesto.
4. I documenti giudiziari sono conservati in un fascicolo ad accesso strettamente limitato. Nei registri operativi si annotano solo l'avvenuta verifica, la scadenza o il riferimento al fascicolo, senza riprodurre dati eccedenti.
5. Dirigenti, tecnici, lavoratori, volontari, accompagnatori e altri operatori ricevono il Modello prima di operare stabilmente, sottoscrivono separatamente il Codice per presa visione e accettazione e partecipano alla formazione iniziale.
6. La Società rivaluta l'idoneità in occasione di rinnovi, variazioni di ruolo, segnalazioni pertinenti o scadenze documentali, rispettando presunzione di innocenza, proporzionalità e tutela delle persone.

Art. 10 - Principi generali di prevenzione

1. Tutte le attività sono organizzate secondo i principi di trasparenza, osservabilità, adeguata supervisione, proporzionalità all'età e riduzione delle situazioni isolate.
2. Le responsabilità di vigilanza sono definite prima dell'attività. Il rapporto numerico tra adulti e minorenni è adeguato al gruppo, all'età, al luogo, alla durata e alla presenza di bisogni specifici.
3. Nessun risultato agonistico giustifica pratiche umilianti, rischiose, discriminatorie o contrarie alle indicazioni sanitarie.
4. Le regole valgono anche durante attività informali collegate alla Società, premiazioni, cene, feste, riunioni, spostamenti e permanenza negli alloggi.
5. I rischi non eliminabili sono ridotti mediante autorizzazioni, presenza di più adulti, luoghi visibili, tracciabilità delle comunicazioni e registrazione delle eccezioni.

Art. 11 - Allenamenti, prove e rapporti individuali

1. È vietato umiliare, isolare, minacciare, ridicolizzare, insultare o usare un linguaggio aggressivo, sessista, razzista, discriminatorio o allusivo, anche per scherzo o con finalità motivazionale.
2. Carichi, esercizi, correzioni e richieste devono essere adeguati a età, sviluppo, condizioni fisiche e indicazioni sanitarie. Un atleta infortunato, dolorante o in evidente difficoltà non è costretto a proseguire.
3. Il contatto fisico per finalità tecniche, di sicurezza o assistenza deve essere necessario, proporzionato, spiegato e rispettoso. Deve cessare immediatamente se la persona manifesta disagio o opposizione.
4. Le sedute individuali con un minore sono evitate. Se eccezionalmente necessarie, sono preventivamente comunicate alla famiglia e al dirigente, si svolgono in luogo visibile e accessibile e con la presenza di un secondo adulto incaricato.
5. I colloqui individuali avvengono in luogo appropriato e osservabile. Porte chiuse a chiave, luoghi appartati, veicoli fermi o spogliatoi non sono utilizzati per colloqui riservati con minori.
6. Genitori, esercenti la responsabilità genitoriale e delegati possono accedere agli spazi consentiti durante allenamenti e prove secondo regole trasparenti dell'impianto e dell'attività. Eventuali limitazioni devono essere motivate da sicurezza, capienza, tutela della privacy o esigenze tecniche e non devono creare aree prive di controllo.
7. Non sono consentiti favoritismi impropri, regali personali rilevanti, richieste di segretezza, confidenze intime, relazioni nascoste o incontri privati non collegati all'attività.
8. Le presenze sono registrate. Le assenze inattese dei minori e le variazioni nelle modalità di ritiro sono gestite attraverso i recapiti indicati dalla famiglia.
9. Le persone non ancora tesserate che partecipano a prove o open day beneficiano delle stesse tutele.

Art. 12 - Spogliatoi, docce, servizi e locali riservati

1. È vietato usare telefoni, fotocamere o altri dispositivi di ripresa negli spogliatoi, nelle docce, nei servizi igienici e in ogni situazione di nudità o vulnerabilità.
2. Tecnici, dirigenti e altri adulti non entrano negli spogliatoi dei minori salvo necessità organizzativa, sanitaria, di sicurezza o tutela. Prima di entrare avvisano e, quando possibile, accedono in due.
3. Sono predisposti turni, tempi e spazi idonei a età, privacy e bisogni individuali, evitando compresenze inappropriate. Le soluzioni rispettano dignità e sicurezza anche in relazione a disabilità, identità ed esigenze personali.
4. Non si svolgono colloqui individuali con un minore in uno spogliatoio chiuso. Gli adulti non si cambiano o fanno la doccia insieme ai minori loro affidati.
5. Le regole sono comunicate a squadre e staff e, ove possibile, affisse. Chi rileva accessi impropri, riprese, molestie o altre condotte rischiose interrompe il pericolo e informa subito il dirigente e il Responsabile.

Art. 13 - Trasporti, trasferte, tornei e pernottamenti

1. Per i minori sono raccolte autorizzazioni verificabili, recapiti di emergenza, informazioni sanitarie strettamente necessarie e indicazione delle persone autorizzate al ritiro.
2. Per ogni trasferta complessa o con pernottamento è predisposto un piano con partecipanti, responsabili adulti, mezzi, conducenti, orari, alloggi, camere, contatti e procedure in caso di emergenza o separazione dal gruppo.

3. I conducenti devono essere autorizzati, abilitati e coperti secondo le regole applicabili. Gli spostamenti individuali con un solo minore sono evitati. Se inevitabili per un'urgenza, la famiglia e il dirigente sono informati e la circostanza è annotata.
4. Un adulto non condivide la camera con un minore che non sia proprio figlio o persona a lui affidata, salvo emergenza reale e documentata e con la presenza di un altro adulto.
5. Camere e accessi sono organizzati per proteggere privacy e sicurezza. I controlli nelle camere dei minori sono effettuati da almeno due adulti, dopo avere avvisato, salvo emergenza.
6. Il numero e la composizione degli accompagnatori sono adeguati al gruppo. Le regole su alcol, sostanze, immagini, dispositivi, contatti e rispetto degli spazi valgono per l'intera durata della trasferta.
7. Momenti conviviali non istituzionali tra un singolo adulto e minori sono vietati. Le attività di gruppo sono autorizzate, supervisionate e coerenti con il programma comunicato alle famiglie.

Art. 14 - Attività sanitarie, fisioterapia, alimentazione e disagio

1. Visite, trattamenti, valutazioni psicologiche e piani alimentari sono affidati esclusivamente a professionisti abilitati e nei limiti delle rispettive competenze.
2. Per i minori sono acquisiti i consensi richiesti. Il trattamento si svolge in ambiente idoneo e non isolato, con accesso controllabile e, quando opportuno, presenza del genitore o di altro adulto di fiducia.
3. La necessità e le modalità del contatto fisico sono spiegate prima del trattamento. La persona può chiedere di interrompere e di essere accompagnata.
4. Tecnici e dirigenti non formulano diagnosi, non prescrivono diete o farmaci e non esprimono giudizi offensivi su corpo, peso, sviluppo o caratteristiche fisiche.
5. Indicatori di disturbi alimentari, autolesionismo, malessere psicologico o grave disagio sono accolti con sensibilità e indirizzati ai soggetti competenti. Le informazioni sono condivise solo nella misura necessaria alla tutela.
6. La Società promuove informazione sulla salute e sulla prevenzione dei disturbi alimentari con il supporto di competenze qualificate.

Art. 15 - Comunicazioni digitali, social network, fotografie e video

1. Per le squadre di minori si utilizzano canali ufficiali o espressamente autorizzati dalla Società, con almeno due adulti amministratori. Le famiglie sono incluse o comunque informate della struttura e delle regole del canale.
2. Le comunicazioni riguardano attività, orari, organizzazione e contenuti sportivi. Sono vietati messaggi personali inappropriati, allusivi, sessuali, intimidatori, discriminatori o inviati abitualmente in orari notturni. I messaggi a scomparsa non sono utilizzati per le comunicazioni con minori.
3. Le chat private tra un adulto incaricato e un minore sono evitate. Se una comunicazione individuale è necessaria, si include il genitore o un secondo adulto incaricato, salvo richiesta di aiuto che richieda immediata tutela e successiva gestione riservata.
4. Non si chiedono password, accesso a profili personali, immagini private, geolocalizzazione continua o segreti. Il contatto sui profili personali tra adulti dello staff e minori non deve essere utilizzato per aggirare i canali ufficiali.
5. Fotografie e video sono raccolti e pubblicati soltanto per finalità legittime, con autorizzazioni valide e distinte, evitando contenuti lesivi della dignità, dati non necessari, localizzazione in tempo reale o associazioni di informazioni che aumentino il rischio.

6. È sempre vietata la ripresa in spogliatoi, docce, servizi, camere, ambulatori o altre situazioni vulnerabili, anche con il consenso apparente della persona ripresa.
7. Segnalazioni di cyberbullismo, account falsi, minacce, adescamento o diffusione non autorizzata sono preservate senza ulteriore circolazione e inoltrate tramite il canale riservato.

Art. 16 - Gare, tribune, eventi e comportamento del pubblico

1. Durante gare ed eventi, dirigenti e staff intervengono contro insulti, minacce, aggressioni, cori discriminatori, commenti sul corpo, pressioni eccessive o contestazioni che ledano dignità e sicurezza.
2. Il dirigente responsabile può richiamare la persona, limitarne l'accesso agli spazi riservati, chiederne l'allontanamento nel rispetto dei regolamenti dell'impianto e informare arbitro, organizzatori o autorità quando necessario.
3. Genitori e spettatori sostengono gli atleti senza umiliarli, impartire pressioni sul risultato o interferire in modo aggressivo con tecnici, arbitri e avversari.
4. Le criticità rilevanti sono annotate e, se riguardano comportamenti lesivi, segnalate al Responsabile.

Art. 17 - Inclusione, pari opportunità e partecipazione

1. Selezioni, gruppi, opportunità sportive, tempi di attività, incarichi e accesso alle risorse sono gestiti con criteri trasparenti, coerenti con il progetto sportivo e non discriminatori.
2. La Società adotta accomodamenti e misure ragionevoli per favorire partecipazione, comunicazione e sicurezza delle persone con disabilità o bisogni specifici, compatibilmente con l'attività e con le risorse disponibili.
3. Le persone interessate sono coinvolte nelle decisioni che le riguardano. Ai minori sono offerte modalità di ascolto adeguate all'età.
4. La Società promuove la presenza e lo sviluppo delle donne nei ruoli tecnici, dirigenziali e decisionali e contrasta stereotipi e barriere di genere.
5. Nessun atleta può essere penalizzato per avere espresso in buona fede un disagio, chiesto un adattamento o utilizzato un canale di segnalazione.

Art. 18 - Canali di segnalazione e accesso all'aiuto

1. Chiunque subisca, osservi o venga a conoscenza, anche indirettamente, di una situazione reale o potenziale di abuso, violenza, discriminazione, negligenza, ritorsione o grave disagio può segnalarla.
2. Non è necessario avere prove complete né seguire una gerarchia interna. È possibile rivolgersi direttamente al Responsabile societario, alla FIPAV, al CSI o alle autorità competenti.
3. I canali pubblici sono:

Canale	Recapito
Responsabile societario	Emanuela Vecchini - safeguarding@accademiavolleylodi.it
FIPAV Safeguarding Office	safeguarding@federvolley.it - https://www.federvolley.it/form/safeguarding
CSI Focal Point / segnalazioni	safeguarding@csi-net.it - policy@csi-net.it - tel. 06 68404566
Sito CSI Safeguarding	https://www.centrosportivoitaliano.it/servizi/consulenze-per-societa-sportive/safeguarding

Canale	Recapito
Pericolo immediato o emergenza	Numero unico 112 e autorità o servizi competenti

4. La casella societaria è riservata al Responsabile e non è condivisa con lo staff ordinario. La segnalazione può essere accompagnata dal modulo societario, ma l'assenza del modulo non ne impedisce la ricezione.
5. Le segnalazioni possono essere nominative o anonime. Quelle anonime sono valutate in base a concretezza, gravità e verificabilità delle informazioni.
6. Se la segnalazione riguarda il Responsabile o sussiste un conflitto di interesse, si usano direttamente i canali FIPAV, CSI o delle autorità.
7. Una segnalazione inesatta effettuata in buona fede non comporta sanzioni. Sono invece vietate le segnalazioni consapevolmente false, calunniose o presentate in mala fede.
8. In presenza di un pericolo attuale, la priorità è mettere la persona in sicurezza e contattare i servizi competenti. La procedura interna non deve ritardare soccorsi, denunce o comunicazioni obbligatorie.

Art. 19 - Gestione organizzativa delle segnalazioni

1. La gestione segue le fasi sotto indicate, adattate a gravità e urgenza:
 - a. **Ricezione:** il Responsabile registra data e canale, assegna un codice al caso e limita l'accesso ai dati.
 - b. **Conferma:** quando possibile e opportuno, comunica al segnalante l'avvenuta ricezione senza formulare giudizi anticipati.
 - c. **Conflitto:** verifica immediatamente eventuali incompatibilità e, se presenti, indirizza il caso al canale esterno competente.
 - d. **Triage:** valuta pericolo attuale, coinvolgimento di minori, necessità di assistenza sanitaria o sociale, rischio di ritorsione e urgenza di misure cautelari.
 - e. **Protezione:** sollecita le misure necessarie per interrompere il rischio, evitando contatti non indispensabili tra le persone coinvolte.
 - f. **Preservazione:** conserva messaggi, documenti e allegati senza alterarli o diffonderli. Non promette segretezza assoluta quando la legge richiede comunicazioni.
 - g. **Escalation:** informa FIPAV, CSI, autorità, servizi o organi competenti nei casi previsti e nella misura necessaria.
 - h. **Misure provvisorie:** propone o sollecita misure proporzionate di tutela senza anticipare un giudizio di colpevolezza.
 - i. **Aggiornamento:** definisce azioni, responsabili e scadenze e comunica al segnalante ciò che può essere legittimamente condiviso.
 - j. **Chiusura organizzativa:** registra l'esito delle azioni societarie, le misure correttive e le lezioni apprese, mantenendo separati i dati identificativi.
2. Una rivelazione di un minore è ascoltata con calma, senza interrogatorio, suggerimenti, pressioni, colpevolizzazione o confronto con la persona segnalata. Si annotano fedelmente le informazioni spontaneamente riferite e si attiva la tutela.

3. La famiglia è coinvolta quando ciò è compatibile con il migliore interesse e la sicurezza del minore. Se un genitore o convivente è coinvolto o l'informazione può aumentare il rischio, il Responsabile si confronta senza ritardo con gli organismi o le autorità competenti prima di comunicare.
4. La Società non svolge indagini parallele e non interferisce con accertamenti giudiziari, sportivi o associativi.

Art. 20 - Riservatezza, protezione dei dati, assistenza e divieto di ritorsione

1. L'identità del segnalante, della persona interessata e dei testimoni è conosciuta soltanto da chi deve gestire la tutela o adempiere a un obbligo.
2. Segnalazioni ed evidenze non sono conservate in cartelle condivise con lo staff. Sono utilizzati spazi separati con accessi nominativi, misure di sicurezza adeguate e tracciabilità delle operazioni essenziali.
3. I dati sono raccolti secondo pertinenza, minimizzazione, esattezza, integrità e limitazione della conservazione. Informativa, basi giuridiche, destinatari e tempi di conservazione sono definiti in relazione alla tipologia del caso e alla normativa applicabile.
4. Le comunicazioni a squadra, famiglie, soci o pubblico non riportano nomi, dettagli o ricostruzioni non necessarie. Il diritto alla riservatezza non impedisce le comunicazioni dovute a organismi e autorità competenti.
5. Sono vietate ritorsioni, esclusioni, minacce, pressioni, svalutazioni, riduzioni punitive dell'attività o danni reputazionali verso chi segnala, intende segnalare, assiste una persona o collabora in buona fede.
6. La Società favorisce l'accesso a sostegno sanitario, psicologico, sociale o legale appropriato, senza attribuire al Responsabile compiti clinici o professionali non suoi.
7. Sono adottate misure per evitare vittimizzazione secondaria, ripetizione non necessaria del racconto, esposizione pubblica e contatti indesiderati.

Art. 21 - Misure urgenti, cautelari e sistema sanzionatorio

1. Le misure urgenti e cautelari hanno finalità protettiva e non costituiscono anticipazione della responsabilità. Possono comprendere supervisione rafforzata, modifica temporanea di orari o gruppi, limitazione degli accessi, sostituzione dell'accompagnatore, interruzione del contatto con minori o sospensione cautelare nei limiti consentiti.
2. Ferme le competenze delle autorità e degli organi FIPAV e CSI, le violazioni del Modello e del Codice possono comportare, secondo ruolo, gravità, reiterazione, età e condizioni delle persone coinvolte:
 - richiamo o ammonimento scritto;
 - prescrizione di formazione o supervisione aggiuntiva;
 - limitazione o revoca di incarichi e autorizzazioni;
 - sospensione o esclusione dalle attività, se consentita;
 - risoluzione o recesso dal rapporto nei casi e con le garanzie previste;
 - segnalazione agli organi di giustizia sportiva o associativa e alle autorità competenti.
3. Per genitori, spettatori, ospiti, fornitori o partner possono essere disposti richiamo, limitazione o revoca dell'accesso, interruzione della collaborazione e segnalazione agli organizzatori o alle autorità.
4. Ogni provvedimento disciplinare rispetta Statuto, regolamenti, contratto e normativa applicabile, nonché contestazione, proporzionalità e diritto di difesa.

5. Costituiscono violazioni autonome la ritorsione, l'ostacolo a una segnalazione, la violazione dolosa della riservatezza, la distruzione di evidenze e la segnalazione consapevolmente falsa o abusiva. Il mancato accertamento di un fatto non dimostra di per sé mala fede.
6. Le misure societarie non pregiudicano procedimenti civili, penali, amministrativi, sportivi o associativi.

Art. 22 - Informazione, pubblicazione, formazione e accettazione

1. La Società pubblica con evidenza sulla homepage e nella sezione Safeguarding del proprio sito:
 - il presente Modello, il Codice e le policy vigenti;
 - il nominativo e il recapito del Responsabile;
 - i canali FIPAV e CSI;
 - l'informativa privacy e il modulo societario per le segnalazioni.
2. I medesimi elementi essenziali sono affissi presso la sede e, per quanto possibile, negli impianti utilizzati.
3. Al tesseramento o all'iscrizione, ogni atleta e, se minorenne, chi esercita la responsabilità genitoriale riceve il collegamento ai documenti, il nominativo del Responsabile e una spiegazione dei canali di segnalazione. Le informazioni sono rese comprensibili anche ai minori.
4. Dirigenti, tecnici, lavoratori, volontari, accompagnatori e altri operatori sottoscrivono con modalità tracciabile il Codice prima dell'attività stabile. La relativa accettazione è conservata internamente e non pubblicata.
5. La Società organizza informazione iniziale e almeno un aggiornamento annuale per lo staff, registrando partecipanti, contenuti e attestati. Il Responsabile partecipa alla formazione FIPAV e CSI applicabile.
6. Partner, fornitori e professionisti che operano a contatto con atleti ricevono le clausole pertinenti e si impegnano a rispettarle.
7. La Società conserva prova della pubblicazione, delle comunicazioni, delle prese visione e della formazione.
8. Gli adempimenti sono aggiornati nei sistemi federali. In particolare, nominativo e recapiti del Responsabile sono mantenuti nei portali FIPAV e CSI e MOG e Codice sono caricati sulla piattaforma CSI secondo le Norme di tesseramento vigenti.

Art. 23 - Monitoraggio, riesame, accesso e aggiornamento

1. Il Responsabile effettua almeno annualmente una verifica dell'adequatezza del sistema, considerando attività svolte, impianti, trasferte, segnalazioni in forma aggregata, formazione, controlli sugli operatori, diffusione e attuazione delle misure.
2. Il rapporto annuale non contiene dati identificativi non necessari e propone priorità, responsabili e scadenze. Il Consiglio Direttivo approva e monitora un piano di miglioramento.
3. La Società mantiene un registro operativo separato dai fascicoli delle segnalazioni, contenente almeno:
 - revisioni del Modello;
 - formazione e prese visione;
 - controlli sugli operatori;
 - verifiche dei canali e delle pubblicazioni;
 - monitoraggio dei rischi;
 - azioni correttive e relative scadenze;

- indice anonimo dei casi, senza dettagli eccedenti.
- 4. Il Modello è riesaminato almeno ogni quattro anni e prima quando cambiano norme, linee guida, attività, organi, impianti, popolazione sportiva o rischi rilevanti.
- 5. Ogni nuova versione indica numero, atto di approvazione, entrata in vigore, principali modifiche, pubblicazione e comunicazioni effettuate.
- 6. Il Responsabile societario, il Safeguarding Office FIPAV, il Focal Point CSI e gli organi competenti possono accedere, secondo le rispettive attribuzioni, alle informazioni e alle strutture necessarie alle verifiche, nel rispetto della riservatezza e della normativa.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. In caso di differenza tra disposizioni FIPAV e CSI, la Società applica la misura più protettiva compatibile con legge, Statuto e regolamenti e cura le comunicazioni richieste da entrambi gli enti.
2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano la normativa vigente, lo Statuto sociale, i Principi CONI e le disposizioni FIPAV e CSI.
3. L'invalidità o inapplicabilità di una singola disposizione non pregiudica le altre. Il Consiglio adotta le misure necessarie e propone l'adeguamento formale.
4. Il presente documento entra in vigore secondo quanto indicato nei metadati e sostituisce ogni precedente versione societaria avente il medesimo oggetto.

Parte II - Codice di condotta

C.1 - Natura, destinatari e accettazione

1. Il Codice traduce in obblighi concreti i principi del Modello e si applica a tutti i destinatari indicati all'art. 4.
2. Il rispetto del Codice è richiesto indipendentemente dalla sottoscrizione. Tutti i destinatari ne ricevono comunicazione e ne attestano la presa visione e l'accettazione con modalità tracciabile. Dirigenti, tecnici, lavoratori, volontari, accompagnatori, professionisti e altri operatori sottoscrivono un documento separato conservato dalla Società.
3. Per gli atleti, la presa visione è raccolta nel processo di tesseramento o iscrizione. Per i minori, le regole sono spiegate con linguaggio adeguato all'età e condivise anche con chi esercita la responsabilità genitoriale, acquisendo la sottoscrizione o il consenso personale del minore quando richiesto o appropriato in relazione all'età.

C.2 - Doveri comuni

Ogni destinatario deve:

- trattare ogni persona con rispetto, ascolto, equità e dignità;
- creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- usare un linguaggio appropriato, non offensivo, allusivo, sessista, razzista o discriminatorio;
- rispettare confini personali, privacy, riservatezza e consenso;
- riconoscere che salute e benessere prevalgono sul risultato;
- prevenire e interrompere, nei limiti del proprio ruolo, condotte pericolose o lesive;
- non tollerare punizioni umilianti, ritorsioni, bullismo o cyberbullismo;
- comunicare senza ritardo rischi, sospetti o violazioni attraverso i canali previsti;
- collaborare alle misure di tutela senza svolgere indagini autonome;

- non diffondere informazioni relative a segnalazioni o persone coinvolte;
- rispettare le norme antidoping e non incoraggiare uso di alcol, droghe o sostanze dannose;
- sostenere chi chiede aiuto o segnala in buona fede.

C.3 - Doveri di dirigenti, tecnici, accompagnatori, lavoratori e volontari

Chi svolge una funzione educativa, tecnica, organizzativa o di vigilanza deve:

- agire con professionalità e non abusare di fiducia, potere, influenza o dipendenza;
- programmare attività adeguate a età, sviluppo, capacità e condizioni di salute;
- usare correzioni positive e non umiliare, minacciare, isolare o ridicolizzare;
- evitare situazioni isolate con minori e applicare le regole sulle attività individuali;
- limitare il contatto fisico a quanto necessario, spiegato e rispettoso;
- non chiedere segreti, fotografie personali, contatti privati o incontri non necessari;
- usare i canali digitali autorizzati e non intrattenere relazioni nascoste con minori;
- rispettare le regole su spogliatoi, docce, trasporti, trasferte, camere e immagini;
- non accompagnare abitualmente un minore da solo e documentare le eccezioni urgenti;
- non fornire diagnosi, farmaci, diete o trattamenti fuori dalle proprie competenze;
- rispettare dolore, infortuni e indicazioni sanitarie;
- prestare attenzione a disagio, disturbi alimentari, autolesionismo, bullismo e segnali di abuso;
- dichiarare conflitti di interesse e astenersi dalla gestione quando l'imparzialità è compromessa;
- partecipare alla formazione e sottoporsi ai controlli richiesti;
- segnalare senza indugio e collaborare con il Responsabile e gli organismi competenti.

C.4 - Doveri degli organi sociali e dei responsabili di settore

Gli organi sociali e i responsabili di settore devono:

- dare attuazione concreta al Modello e mettere a disposizione risorse adeguate;
- non subordinare la tutela alla reputazione, al risultato sportivo o a interessi economici;
- garantire autonomia, accesso e protezione al Responsabile Safeguarding;
- adottare con tempestività misure organizzative proporzionate;
- mantenere separati governo societario, ricezione riservata e accertamento disciplinare;
- evitare pressioni su segnalante, persona interessata, testimoni o Responsabile;
- documentare formazione, controlli, pubblicazione, monitoraggio e miglioramento.

C.5 - Doveri degli atleti

Gli atleti, in modo adeguato alla loro età, devono:

- rispettare compagni, avversari, arbitri, tecnici, dirigenti, volontari e pubblico;
- contribuire a un clima di solidarietà e inclusione;
- non compiere prese in giro, esclusioni, minacce, aggressioni o discriminazioni;
- mantenere rapporti appropriati con adulti e coetanei e segnalare richieste di segretezza, intimità o contatto che provochino disagio;
- non diffondere fotografie, video, messaggi o informazioni private senza autorizzazione;
- non effettuare riprese in spogliatoi, docce, servizi o camere;
- non chiedere o condividere immagini intime o contenuti offensivi;
- segnalare comportamenti inappropriati di adulti o coetanei;
- chiedere aiuto quando una situazione provoca timore, disagio, dolore o pressione;

- rispettare regole di sicurezza, salute, spostamento e uso degli impianti;
- sostenere chi segnala e non compiere ritorsioni.

C.6 - Impegni di genitori, tutori, delegati e spettatori

Genitori, tutori, delegati e spettatori devono:

- sostenere gli atleti senza umiliare, minacciare o esercitare pressioni sul risultato;
- rispettare ruoli, arbitri, avversari, staff e decisioni organizzative;
- non impartire dalla tribuna istruzioni aggressive o in contrasto con lo staff;
- non usare insulti, cori o commenti discriminatori o riferiti al corpo e alla vita privata;
- non pubblicare immagini o dati di altri minori senza autorizzazione;
- rispettare procedure di consegna, ritiro, trasporto e accesso agli spazi;
- comunicare informazioni sanitarie e autorizzazioni necessarie in modo corretto;
- usare i canali societari per reclami e segnalazioni, evitando l'esposizione pubblica dei minori;
- collaborare alle misure di tutela e non interferire con verifiche o segnalazioni.

C.7 - Professionisti sanitari, consulenti, fornitori e partner

I soggetti terzi che operano nelle attività devono:

- agire entro incarico, qualifica e competenza;
- rispettare consenso, privacy, dignità e regole sui contatti con minori;
- limitare raccolta e uso di dati e immagini alle finalità autorizzate;
- non utilizzare la relazione sportiva per finalità commerciali o personali improprie;
- segnalare indicatori di lesione, violenza, abuso o rischio secondo i propri obblighi professionali e le procedure societarie;
- accettare le clausole di safeguarding pertinenti e consentire i controlli previsti.

C.8 - Divieti espressi

È vietato:

- colpire, spingere, trattenere, minacciare o infliggere punizioni fisiche;
- imporre allenamenti pericolosi, degradanti o contrari a dolore, infortunio o prescrizioni;
- urlare contro una persona con finalità intimidatoria o umiliante;
- formulare commenti offensivi su corpo, peso, sessualità, origine, disabilità o capacità;
- attuare o tollerare molestie, abuso sessuale, grooming, richieste di immagini intime o esposizione a contenuti pornografici;
- instaurare con un minore relazioni sessuali, sentimentali, segrete o incompatibili con il ruolo;
- entrare impropriamente negli spogliatoi o effettuare riprese in luoghi vulnerabili;
- contattare privatamente i minori per aggirare i canali ufficiali;
- condividere la camera con un minore non affidato o trasportarlo abitualmente da solo;
- discriminare, escludere, favorire o penalizzare per caratteristiche personali o sociali;
- diffondere segnalazioni, identità, voci o dati riservati;
- ostacolare una segnalazione, distruggere evidenze o compiere ritorsioni;
- effettuare consapevolmente segnalazioni false o caluniose.

C.9 - Segnalazione, cooperazione e conseguenze

1. Ogni destinatario segnala senza indugio situazioni anche potenziali tramite i canali dell'art. 18.

2. Chi riceve direttamente una richiesta di aiuto mette in sicurezza, ascolta senza interrogare, non promette segretezza assoluta e contatta il Responsabile o il canale esterno competente.
3. Il rispetto della riservatezza non impedisce di comunicare alle autorità o agli organismi competenti ciò che deve essere segnalato.
4. La violazione del Codice comporta le misure previste dall'art. 21, nel rispetto delle procedure applicabili.

Parte III - Policy per la tutela delle persone minorenni

P.M.1 - Principio del migliore interesse

1. Il migliore interesse, la sicurezza, la dignità e lo sviluppo armonico del minore orientano ogni decisione.
2. La persona minorenne è titolare di diritti, è ascoltata secondo età e maturità e può esprimere disagio, rifiutare un contatto non necessario e chiedere la presenza di un adulto di fiducia.
3. La protezione riguarda tutti i minori, senza distinzione e con attenzione rafforzata a disabilità, fragilità, barriere linguistiche, isolamento, precedenti esperienze traumatiche o altre condizioni di maggiore esposizione.

P.M.2 - Prevenzione e partecipazione sicura

La Società:

- valuta preventivamente i rischi di ogni nuova attività rivolta a minori;
- seleziona e forma adulti idonei e ne definisce responsabilità e limiti;
- assicura supervisione adeguata e riduce le occasioni di isolamento;
- rende comprensibili a minori e famiglie regole, diritti e canali di aiuto;
- acquisisce in forma verificabile autorizzazioni per tesseramento, attività, ritiro, trasporto, trasferte, pernottamenti, immagini e trattamenti;
- acquisisce il consenso personale del minore quando richiesto dalle norme di tesseramento e favorisce comunque il suo assenso informato;
- disciplina accesso a spogliatoi, dispositivi, chat, immagini e contatti individuali;
- offre modalità di ascolto adeguate all'età e non penalizza chi manifesta disagio;
- collabora con famiglie, scuole, enti e professionisti nel rispetto dei ruoli e della privacy.

P.M.3 - Regole di relazione con i minori

1. La relazione educativa è professionale, trasparente, rispettosa e collegata all'attività sportiva.
2. Gli adulti non chiedono segreti personali, non instaurano dipendenza emotiva, non offrono privilegi finalizzati a isolare il minore e non cercano contatti privati non necessari.
3. Correzioni tecniche, incoraggiamento e disciplina sono positivi, proporzionati e mai umilianti.
4. Il minore non è lasciato solo senza sorveglianza in situazioni non previste e non è consegnato a persone non autorizzate.
5. Le regole del Modello su contatti, colloqui, trasporto, alloggi, comunicazioni e immagini sono parte integrante della presente Policy.

P.M.4 - Immagini, dati e ambiente digitale

1. Le autorizzazioni all'uso di immagini sono specifiche, comprensibili e revocabili secondo la normativa. Il rifiuto non comporta svantaggi sportivi.
2. I contenuti non rappresentano il minore in pose, abbigliamento o contesti lesivi della dignità e non espongono informazioni utili a localizzarlo o contattarlo impropriamente.
3. I canali di squadra sono moderati, tracciabili e orientati all'attività. Cyberbullismo, grooming e diffusione illecita di immagini sono trattati come rischi di safeguarding.

P.M.5 - Ascolto di una rivelazione e risposta

Chi riceve una rivelazione o osserva segnali preoccupanti:

- resta calmo e ascolta senza mostrare incredulità o colpevolizzare;
- non interroga, non suggerisce risposte e non chiede di ripetere il racconto a più persone;
- non promette segretezza assoluta e spiega che saranno coinvolte solo le persone necessarie alla protezione;
- annota quanto riferito usando, per quanto possibile, le parole della persona;
- valuta la necessità di soccorso immediato e attiva senza ritardo il Responsabile o il canale esterno;
- non contatta la persona segnalata e non organizza confronti;
- non informa automaticamente la famiglia se ciò può accrescere il rischio;
- preserva messaggi e altre evidenze senza copiarle o diffonderle inutilmente.

P.M.6 - Sostegno e continuità sportiva

1. La Società evita che la persona che chiede aiuto sia costretta ad abbandonare l'attività per mancanza di misure organizzative.
2. Quando possibile, sono predisposti adattamenti di orari, gruppo, accompagnamento, accessi o referente, scelti ascoltando la persona interessata e senza stigmatizzarla.
3. Il rientro o la prosecuzione dell'attività sono valutati in base a sicurezza, benessere e indicazioni dei soggetti competenti, non a esigenze reputazionali o agonistiche.

Parte IV - Policy per la parità di genere e il contrasto alla violenza e alle molestie

P.G.1 - Impegno

Accademia Volley Lodi ASD promuove parità di genere, rispetto reciproco e partecipazione equa in ogni attività sportiva, tecnica, dirigenziale e organizzativa. Non tollera violenza di genere, molestia sessuale, sessismo, ricatto, stalking, abuso di potere o discriminazione diretta o indiretta.

P.G.2 - Condotte rilevanti

Rientrano, tra le altre:

- richieste esplicite o implicite di prestazioni o attenzioni sessuali non gradite;
- minacce, ricatti o penalizzazioni conseguenti al rifiuto di comportamenti a sfondo sessuale;
- contatti fisici fastidiosi, indesiderati o non necessari;
- apprezzamenti offensivi su corpo, sessualità, abbigliamento, identità o vita privata;
- gesti, messaggi, immagini o allusioni a contenuto sessuale;

- diffusione o richiesta di immagini intime;
- esposizione a materiale pornografico;
- stereotipi, battute, svalutazioni o esclusioni fondati sul genere;
- ostacoli ingiustificati alla partecipazione, alla formazione o all'accesso a ruoli decisionali;
- violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o digitale collegata al genere.

P.G.3 - Misure di prevenzione

La Società:

- usa criteri trasparenti e non discriminatori per selezione, sviluppo e incarichi;
- favorisce la partecipazione delle donne nei ruoli tecnici, dirigenziali e decisionali;
- organizza spazi, divise, trasferte e attività nel rispetto di dignità, privacy e bisogni delle persone;
- contrasta linguaggio sessista, commenti sul corpo e stereotipi anche nelle comunicazioni pubbliche;
- forma staff e dirigenti sul consenso, sui confini professionali e sulla violenza di genere;
- rende accessibili canali riservati e misure di protezione;
- coinvolge, quando utile, professionisti e organizzazioni competenti;
- monitora in forma aggregata partecipazione, accesso alla formazione, incarichi, segnalazioni e azioni di miglioramento.

P.G.4 - Protezione e non discriminazione

1. Chi rifiuta un comportamento, segnala una molestia, richiede un adattamento o partecipa a una verifica non subisce penalizzazioni sportive, organizzative o reputazionali.
2. Le misure di protezione sono concordate, per quanto possibile, con la persona interessata e non devono trasferire su di lei il peso dell'allontanamento o dell'esclusione.
3. La riservatezza è tutelata senza ostacolare comunicazioni e denunce dovute.

Parte V - Policy contro il razzismo e ogni altra discriminazione

P.D.1 - Principio di non discriminazione

1. La Società respinge razzismo, xenofobia, abilismo, omofobia, transfobia, intolleranza religiosa e ogni altra discriminazione fondata sulle condizioni indicate all'art. 3.
2. Il divieto riguarda comportamenti diretti e indiretti, regole apparentemente neutrali che producono svantaggi ingiustificati, molestie, discorsi d'odio, simboli, cori, gesti, esclusioni, ritorsioni e contenuti digitali.

P.D.2 - Accesso equo e accomodamenti

La Società:

- assicura criteri comprensibili per iscrizione, selezione, gruppi e opportunità;
- valorizza diversità culturali, linguistiche e personali;
- adotta accomodamenti ragionevoli per disabilità e bisogni specifici;
- previene segregazione, isolamento e favoritismi discriminatori;
- interviene contro insulti e cori discriminatori durante allenamenti, gare ed eventi;
- evita che difficoltà economiche o sociali diventino motivo di umiliazione o esposizione;
- considera accessibilità di spazi, informazioni e canali di segnalazione.

P.D.3 - Comunicazione, educazione e risposta

1. Comunicazioni, immagini, slogan e materiali societari rispettano pluralità e dignità e non riproducono stereotipi offensivi.
2. Staff, atleti e famiglie sono sensibilizzati al rispetto e all'intervento sicuro come testimoni.
3. Una condotta discriminatoria è interrotta, documentata e segnalata secondo gravità. Le esigenze della persona colpita sono ascoltate e le misure evitano ulteriore esposizione.
4. La Società collabora con FIPAV, CSI, organizzatori, arbitri e autorità competenti per prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.
5. L'efficacia della Policy è verificata nel riesame annuale mediante dati aggregati su partecipazione, accessibilità, formazione, episodi e azioni correttive.

Allegato 1 - Sintesi pubblica dei canali di aiuto

Puoi chiedere aiuto o segnalare anche se non hai prove complete. Non devi necessariamente parlare prima con allenatore, dirigente o Presidente.

- **Accademia Volley Lodi ASD:** Emanuela Vecchini - safeguarding@accademiavolleylodi.it
- **FIPAV Safeguarding Office:** safeguarding@federvolley.it - <https://www.federvolley.it/form/safeguarding>
- **CSI Focal Point:** safeguarding@csi-net.it - policy@csi-net.it - 06 68404566
- **Emergenza o pericolo immediato:** 112 o autorità e servizi competenti

Se la segnalazione riguarda Emanuela Vecchini o vi è un conflitto di interesse, usa direttamente FIPAV, CSI o le autorità competenti.

Allegato 2 - Documenti operativi collegati

Il sistema è attuato anche mediante documenti separati, aggiornati e conservati secondo il rispettivo livello di riservatezza:

- atto di nomina e accettazione del Responsabile;
- informativa a tesserati e famiglie;
- informativa privacy per le segnalazioni;
- modulo di segnalazione riservata;
- protocollo operativo per staff e dirigenti;
- modulo di presa visione e accettazione del Codice;
- checklist di adozione e attuazione;
- registro operativo di formazione, controlli, rischi, azioni e revisioni;
- fascicoli riservati delle eventuali segnalazioni.

I documenti contenenti firme, certificati, dati giudiziari, dati sanitari o segnalazioni non sono pubblicati.

Allegato 3 - Riferimenti ufficiali

- [D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, art. 16 - Normattiva](#)
- [D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - Normattiva](#)
- [FIPAV - Safeguarding, regolamento, linee guida, modelli e FAQ](#)
- [FIPAV - Linee guida Safeguarding](#)
- [FIPAV - Modello organizzativo e Codice di condotta](#)

- [CSI - Safeguarding per le società sportive](#)
- [CSI - Regolamento per la promozione del safeguarding](#)
- [CSI - Norme di tesseramento 2026/2027](#)

Cronologia delle versioni

Versione	Descrizione
1.0	Prima adozione del sistema integrato FIPAV-CSI, comprensivo di MOG, Codice di condotta e policy societarie